



COMUNE DI GUBBIO

Provincia di Perugia

COPIA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE)
N. 26 DEL 29-05-2014**

SETTORE PROPONENTE: URBANISTICA, PIANIFICAZIONE AMBIENTALE E PATRIMONIO

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO UTILIZZO DEI LOCALI ED
ATTREZZATURE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PROPRIETA'
COMUNALE.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 12:00 e seguenti, nella sede dell'Ente, il Commissario Straordinario, Dott.ssa MARIA LUISA D'ALESSANDRO, nominato con D.P.R. del 22 agosto 2013 comunicato all'Ente in data 27-08-2013 prot.n. 32132, con l'assistenza giuridico amministrativa del Segretario Generale del Comune, Dott. PAOLA BASTIANINI, in apposita seduta, regolarmente convocata, ha adottato, con i poteri del Consiglio Comunale, la Deliberazione in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. PAOLA BASTIANINI

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to MARIA LUISA D'ALESSANDRO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nell'esercizio delle competenze attribuite;

Preso in esame la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento per l'utilizzo dei locali e delle attrezzature degli istituti scolastici di proprietà comunale" predisposta ed istruita dal competente Settore Urbanistica, Pianificazione Ambientale e Patrimonio nel testo di seguito riportato:

"Premesso che:

- le norme che si occupano di disciplinare la competenza in materia di uso delle sedi e attrezzature scolastiche da parte di terzi sono molte, e tra le più importanti l'Art. 117 comma 3 Costituzione; L. 517/77; TU 297/94; L. 23/96; D.L.vo 112/98; DPR 275/99; DPR 156/99 e DI 44/2001;

- l'art. 96 comma 4 del "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 prevede che gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per le attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;

- la Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 133 del 3/4/1996 stabilisce che le istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, definiscano, promuovano e valutino, in relazione all'età ed alla maturità degli studenti, iniziative complementari ed integrative dell'iter formativo degli allievi, la creazione di occasioni di spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio in coerenza con le finalità formative ed istituzionali;

- l'art. 2 del D.P.R. N. 567 del 10/19/1996 "Regolamento per la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche", e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che, per la realizzazione delle suddette iniziative, gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal Consiglio di circolo o di istituto, in conformità ai criteri generali assunti dal Consiglio scolastico locale, nonché a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli Enti proprietari dei beni;

- il D.P.R. 8/3/1999 n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ha disciplinato l'autonomia didattica ed organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche;

- l'art. 50 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ha previsto la facoltà da parte delle Istituzioni Scolastiche, di concedere l'utilizzo temporaneo dei locali dell'istituto forniti dall'Ente Locale competente, previa determinazione da parte del Consiglio d'Istituto dei criteri e limiti per lo svolgimento di tale attività negoziale ed a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi formativi;

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. PAOLA BASTIANINI

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to MARIA LUISA D'ALESSANDRO



COMUNE DI GUBBIO
Provincia di Perugia

- in ogni caso, fatto salvo quanto sopra, qualsiasi disciplinare non può regolare unilateralmente la concessione in uso di locali e attrezzature degli istituti scolastici di proprietà comunale, in quanto fra le due autonomie EE.LL. e ISA non vi può essere rapporto di subordinazione in tale materia;

- il Comune di Gubbio, nel rispetto della vigente normativa, intende favorire l'apertura dei locali scolastici in orario extrascolastico, per promuovere attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile salvaguardando sia le prerogative delle ISA sia quelle dell'Ente locale senza violare le leggi e senza mortificare il protagonismo delle due autonomie.

- per tale obiettivo si rende necessario disciplinare le autorizzazioni, le modalità e i tempi per il rilascio delle stesse mediante l'adozione di un apposito regolamento;

Rilevata, pertanto, la necessità di predisporre un Regolamento per l'utilizzo dei locali e delle attrezzature degli istituti scolastici di proprietà comunale che si ritiene utile per consentire all'Ente di gestire il patrimonio immobiliare secondo i principi della trasparenza, pari opportunità e redditività, come peraltro previsto dalle norme comunitarie (Allegato 1);

Vista la bozza di regolamento, in proposito redatta, e ritenutala conforme agli obiettivi perseguiti da questa Amministrazione;

Si propone

DI DELIBERARE

- di approvare il "Regolamento per l'utilizzo dei locali e delle attrezzature degli istituti scolastici di proprietà comunale" nel testo allegato alla presente proposta."

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Urbanistica, Pianificazione Ambientale e Patrimonio ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed allegati all'originale del presente atto;

RITENUTA la proposta de qua meritevole di approvazione;

VISTO il Testo unico Enti Locali 267/2000 e, in particolare, quanto disposto dall'art. 141;

VISTO il D.P.R. del 22 agosto 2013 comunicato all'ente in data 27/08/2013 prot.n. 32132 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 208 del 05.09.2013, di scioglimento del Consiglio Comunale di Gubbio e di nomina contestuale della Dott.ssa Maria Luisa D'Alessandro quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente, e conferimento dei poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco;

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. PAOLA BASTIANINI

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to MARIA LUISA D'ALESSANDRO



COMUNE DI GUBBIO
Provincia di Perugia

VERIFICATA, condivisa e fatta propria la proposta di cui trattasi;

D E L I B E R A

- Di approvare la proposta sopra integralmente riportata al cui testo ci si riporta “per relationem” costituendo lo stesso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e dando atto che sono stati resi i pareri di rito;
- Di dare atto che tale proposta, pertanto, diviene deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Gubbio n. 26 del 29.05.2014 avente ad oggetto: *“Regolamento per l’utilizzo dei locali e delle attrezzature degli istituti scolastici di proprietà comunale”*;
- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 al fine di assumere i provvedimenti gestionali conseguenti a quanto stabilito nel presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. PAOLA BASTIANINI

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to MARIA LUISA D’ALESSANDRO



COMUNE DI GUBBIO
Provincia di Perugia

Reg. Pubb. n. 1427

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Come prescritto dall'art. 124, comma 1, viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 04-06-14 al 19-06-14

Gubbio, li 04-06-2014



IL RESPONSABILE SERVIZIO
F.to Dott. NADIA MINELLI

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Gubbio, li 29-05-2014



IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. PAOLA BASTIANINI

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000 è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 04-06-14 al 19-06-14, ed è divenuta esecutiva per decorrenza termini.

Gubbio, li 20-06-2014



IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. PAOLA BASTIANINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Gubbio, li 04-06-2014



**IL RESPONSABILE ATTIVITA'
ISTRUTTORIE**
ENRICHETTA TOLLON

COMUNE DI GUBBIO

Regolamento utilizzo dei locali e attrezzature degli istituti scolastici di proprietà comunale

TITOLO I

Locali ed attrezzature scolastiche

- Art. 1 - Utilizzo di locali scolastici da parte di terzi
- Art. 2 - Modalità, condizioni e limitazioni della concessione in uso a terzi dei locali scolastici
- Art. 3 - Periodi di utilizzo dei locali scolastici da parte di terzi
- Art. 4 - Eventi particolari
- Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande di utilizzo dei locali da parte di terzi
- Art. 6 - Obblighi e oneri dei terzi nell'utilizzo dei locali.
- Art. 7 - Responsabilità
- Art. 8 - Corrispettivi
- Art. 9 - Concessione gratuita
- Art. 10 - Disposizioni transitorie finali

TITOLO II

Palestre Scolastiche

Quadro Normativo di riferimento

- Art. 11 - Principi generali e finalità
- Art. 12 - Obblighi ed oneri a carico dei soggetti autorizzati
- Art. 13 - Modalità di presentazione della domanda per l'uso dei locali
- Art. 14 - Limiti e durata della concessione
- Art. 15 - Modalità di assegnazione
- Art. 16 - Rilascio della concessione
- Art. 17 - Disciplina delle tariffe per l'uso delle palestre
- Art. 18 - Controlli e verifiche dell'uso degli impianti
- Art. 19 - Sospensione e revoca della concessione d'uso

TITOLO I

Locali ed attrezzature scolastiche

Art. 1 - Utilizzo di locali scolastici da parte di terzi

Il Comune di Gubbio può concedere in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti, Organizzazioni e simili l'uso di locali scolastici di competenza secondo modalità, termini e condizioni di cui al presente Regolamento, nel rispetto delle norme vigenti in materia. I suddetti terzi interessati all'uso dei locali considerati saranno in seguito denominati "concessionario" e "utilizzatore".

Art. 2 - Modalità, condizioni e limitazioni della concessione in uso a terzi dei locali scolastici

La concessione in uso temporaneo dei locali scolastici non potrà mai essere tale da recare pregiudizio alla proprietà del Comune di Gubbio e al perseguimento dei suoi fini istituzionali. I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi fini di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro.

Non potranno essere concessi locali scolastici:

- a) nei confronti di soggetti che perseguono fini di lucro o espletino attività con ambito di interesse privato
- b) partiti politici o movimenti, società, associazioni, organizzazioni, comitati e simili che ne costituiscono espressione diretta.

Le attività didattiche proprie delle scuole che hanno sede negli immobili di cui al presente Regolamento hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà pertanto assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

Nell'uso dei locali scolastici saranno tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito delle scuole stesse.

Conformemente all'art. 12, 3° comma, della legge 4/8/1977, n. 517, l'uso dei locali scolastici da parte di terzi è comunque subordinato all'assenso previsto al punto 2), sub b) del successivo art. 3 che il Comune di Gubbio trasmetterà ai terzi interessati e che dovrà contenere fra l'altro l'indicazione delle modalità d'uso e delle conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio.

In relazione all'utilizzo dei locali, gli utilizzatori si impegnano a quanto segue nei confronti del Comune di Gubbio:

- a) indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali, quale referente per il Comune;
- b) osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto del presente Regolamento;
- c) sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o della scuola che ha sede nell'immobile interessato;
- d) lasciare i locali, dopo ogni loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche della scuola che ha sede nel fabbricato dove sono ubicati i locali interessati.

Art. 3 - Periodi di utilizzo dei locali scolastici da parte di terzi

La disponibilità dei locali è subordinata al rispetto delle modalità, priorità e limiti sotto indicati:

- 1) nell'utilizzo dei locali ha precedenza lo svolgimento di attività didattiche delle scuole aventi sede nei rispettivi fabbricati e connesse con il normale svolgimento dei programmi scolastici;
- 2) in conformità all'art. 12, comma 2°, della legge 4/8/1977, n. 517:
 - a) i locali potranno essere utilizzati al di fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale;

- b) il Comune di Gubbio ha facoltà di disporre, nell'ambito di cui alla precedente lettera a), la temporanea concessione a terzi dell'utilizzo dei locali, previo assenso dei competenti Consigli di circolo o di istituto e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio scolastico provinciale;
- 3) l'utilizzazione dei locali da parte di terzi sarà comunque concessa per periodi di tempo limitati e predefiniti, in base ad apposito calendario di utilizzo, concordato fra l'ente concessionario e il terzo interessato e comunicato quindi all'ente concedente;
- 4) il periodo massimo di utilizzo dei locali da parte di terzi non può, di norma, superare la durata di ciascun anno scolastico;
- 5) il Comune di Gubbio si riserva il diritto di modificare, ridurre, sospendere o interrompere il periodo di utilizzo dei locali da parte di terzi in caso di sopravvenute necessità o esigenze.

Art. 4 – Eventi particolari

Il Comune di Gubbio e l'Istituzione scolastica, al fine di rendere possibile la realizzazione di manifestazioni o eventi culturali di particolare rilevanza, anche internazionale, per la città, sottoscrivono apposito "accordo-quadro", nel quale vengono disciplinati gli aspetti principali della concessione a favore di terzi richiedenti.

Il Comune si farà garante nei confronti dell'Istituzione scolastica di tutti i costi legati all'uso delle strutture senza che alcun onere aggiuntivo sia a carico della scuola.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande di utilizzo dei locali da parte di terzi

Le domande di utilizzo dei locali da parte di terzi dovranno essere presentate al competente Settore Patrimonio almeno 40 (quaranta) giorni prima della data di utilizzo.

Le richieste dovranno contenere:

- l'indicazione del richiedente;
- il calendario delle attività;
- l'orario di utilizzo;
- garanzie certe dell'apertura e chiusura dei locali con individuazione della persona;
- pulizia dei locali chiesti in uso;
- divieto di fumo e di introduzione di bevande alcoliche;
- conoscenza dei presidi antincendio e sicurezza sui posti di lavoro;
- individuazione dei responsabili.

Art. 6 - Obblighi e oneri dei terzi nell'utilizzo dei locali.

L'utilizzo dei locali considerati da parte di terzi è subordinato all'osservanza di quanto segue:

- 1) è vietata al terzo utilizzatore l'installazione di strutture fisse o di altro genere, salva preventiva autorizzazione degli enti proprietari o gestori;
- 2) è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dall'orario di concessione, attrezzi e quant'altro;
- 3) qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalia all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'ente concessionario;
- 4) nel caso in cui i fatti indicati al precedente comma 3) rivestano particolare gravità e necessitino quindi di interventi urgenti e improrogabili, la segnalazione potrà essere fatta anche telefonicamente, purché alla stessa segua comunque comunicazione scritta;
- 5) l'inosservanza di quanto stabilito ai precedenti punti 3 e 4) comporterà per i terzi utilizzatori l'assunzione a loro carico di eventuali conseguenti responsabilità;
- 6) i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine del loro uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica curricolare della scuola avente sede nel fabbricato;
- 7) in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell'ente concedente o di quello concessionario, l'utilizzatore dovrà sospendere l'utilizzo già programmato dei locali.

Art. 7 - Responsabilità

Il terzo utilizzatore è responsabile delle conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza del presente Regolamento ed è comunque responsabile di ogni danno a cose o persone che dovesse verificarsi nell'ambito dell'utilizzo dei locali, salvo ciò dipenda da fatti o atti non imputabili o comunque attribuibili all'utilizzatore stesso.

Il Comune di Gubbio rimane in ogni caso sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

Art. 8 - Corrispettivi

Per l'utilizzo dei locali, i terzi concessionari e utilizzatori si impegnano a pagare un'indennità oraria onnicomprensiva, che verrà stabilita di anno in anno dalla Giunta comunale con apposito provvedimento.

Il versamento dei corrispettivi dovrà avvenire presso la competente Tesoreria comunale.

Nel calcolo dei corrispettivi da versare sarà tenuto conto della totalità delle ore di concessione in uso dei locali, anche nel caso in cui si verificasse il mancato utilizzo da parte del concessionario, quando ciò non dipenda dal Comune di Gubbio.

Le attuali tariffe risultano:

- per aula € 7,00 ora + I.V.A. (€ 1,50 ora + I.V.A.)
- per aula magna € 25,00 ora + I.V.A. (€ 5,00 ora + I.V.A.)

Il costo per l'utilizzo di aule speciali e laboratori viene determinato in un importo minimo di euro 50,00 giornaliero.

E' prevista una riduzione del costo pari all'80% per le associazioni culturali, civili e sociali o riconosciute come ONLUS, o che saranno nel futuro iscritte nell'albo comunale dell'associazionismo che, per lo svolgimento delle loro attività, usufruiscono dei locali per un periodo continuativo (minimo 10 incontri per anno scolastico) e non occasionale.

Art. 9 - Concessione gratuita

In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente. La concessione gratuita non esime dal versamento del deposito cauzionale, se ritenuto necessario.

Art. 10 - Disposizioni transitorie finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si farà riferimento e si intenderanno applicabili le disposizioni di legge.

Considerata la natura del tipo di rapporto intercorrente fra il Comune di Gubbio e i terzi utilizzatori di locali e, quindi, con riferimento al comma precedente, si intenderanno per analogia altresì applicabili le disposizioni previste dal codice civile in materia di locazione di immobili.

Ogni controversia sarà deferita alla giurisdizione ordinaria per la quale è competente esclusivamente il foro di Gubbio.

TITOLO II

Palestre Scolastiche

Quadro Normativo di riferimento.

- D.Lgs. 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione. Art. 96 – comma 4;
- D.P.R. n. 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Art. 3 e Art. 9;
- Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 1 febbraio 2001, n. 44;
- L. 289/02 Finanziaria 2003. Art 90 comma 26.

PREMESSA

Scopo del presente regolamento è di favorire e promuovere l'apertura delle palestre scolastiche comunali al territorio per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nello spirito della più ampia collaborazione e cooperazione tra le istituzioni interessate.

Art. 11

Principi generali e finalità

Le palestre scolastiche vengono concesse prioritariamente a:

- 1) Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive;
- 2) Associazioni di volontariato ed enti senza fini di lucro per la realizzazione di iniziative coerenti con la funzione educativa e di promozione culturale, sociale e civile della scuola.

Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver luogo al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari previste nel Piano dell'Offerta Formativa.

Art. 12

Obblighi ed oneri a carico dei soggetti autorizzati

I soggetti autorizzati dovranno:

- a) assumere a proprio carico le spese per la pulizia e per il presidio della palestra nonché per il personale necessario allo svolgimento dell'attività. È facoltà dell'istituzione scolastica provvedere direttamente, attraverso il proprio personale, alla pulizia della palestra ed alla vigilanza dell'immobile per il periodo di concessione, previa stipula di apposita convenzione con il concessionario per la quantificazione forfettaria delle suddette spese.
- b) assumersi pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni (siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi) che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra, dall'utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti, siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente Scolastico e l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale responsabilità. I concessionari rilasciano a tal fine espressa dichiarazione liberatoria;
- c) limitatamente alle associazioni sportive, certificare, ai fini di cui alla precedente lettera b) del presente articolo, che i propri tecnici ed atleti praticanti sono regolarmente tesserati a federazione sportiva, ed in possesso di congrua copertura ai fini assicurativi;
- d) impegnarsi a non organizzare spettacoli o manifestazioni con presenza di pubblico e a non installare attrezzi e/o impianti che possano ridurre la disponibilità del locale concesso in uso, se non previo autorizzazione scritta della competente autorità scolastica;
- e) sottoscrivere, al momento della consegna della palestra e relative pertinenze oggetto di concessione, un verbale di presa visione dello stato della palestra e relative pertinenze. Il concessionario al termine del periodo concesso deve rilasciare la palestra e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna. E' espressamente vietato l'utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste all'atto della concessione. Al termine dell'utilizzo giornaliero dovrà restituire la piena funzionalità ai locali, agli impianti ed alle attrezzature con una perfetta pulizia dei locali ed una accurata manutenzione degli attrezzi;
- f) impegnarsi a prevedere, nel caso si stabiliscano forme di contribuzione da parte degli associati, che:
 1. fruiscano gratuitamente delle attività organizzate:
 - gli utenti con handicap grave (art. 3 comma 3, legge n.104/92) invalidità 100%;
 - gli utenti di età superiore ai 65 anni;
 - gli utenti che, su segnalazione dei Servizi Sociali pubblici, risultino in particolari condizioni di disagio socio-economico;
 2. fruiscano di una riduzione della tariffa del 50% gli utenti con invalidità o handicap compresi tra il 66% ed il 99%.

Art. 13

Modalità di presentazione della domanda per l'uso delle palestre

I soggetti di cui all'art. 11 dovranno rivolgere l'istanza per la concessione in uso dei locali scolastici al Comune di Gubbio, indicando le attività di cui trattasi ed il periodo richiesto ed allegando alla domanda:

- a) l'indicazione del richiedente;
- b) l'indicazione della sede legale con indicazione completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA;
- c) la dichiarazione di iscrizione all'Albo Comunale delle associazioni sportive, ovvero copia autenticata dello Statuto dal quale si evincano le finalità di cui alla premessa;
- d) l'indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell'attività che si intende svolgere;
- e) la data presumibile di inizio e termine dell'attività con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra;
- f) la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva;
- g) l'impegno a contrarre, successivamente al nulla osta dell'autorità scolastica ed in ogni caso prima dell'utilizzo della palestra, idonea e specifica polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità verso terzi per danni a persone e cose per un massimale unico non inferiore a € 600.000,00;
- h) per le associazioni sportive, la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato (diploma Isef, laureato in Scienze Motorie, Maestro dello sport o Tecnico delle federazioni o degli Enti di promozione sportiva).

Le domande vanno inoltrate almeno 40 (quaranta) giorni prima dell'inizio delle attività previste.

Art. 14

Limiti e durata della concessione

La concessione ha carattere temporaneo ed è limitata alla durata delle attività autorizzate.

L'utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi.

Art. 15

Modalità di assegnazione

I Dirigenti Scolastici, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, comunicano al Comune di Gubbio, ai sensi del D.lgs. n. 297/1994 e della L. n. 289/2002, tenendo conto del Piano di Offerta Formativa relativa all'anno scolastico di riferimento, il calendario delle attività curricolari che verranno svolte nelle palestre scolastiche di propria competenza, e la conseguente residua disponibilità, fuori dall'orario di servizio scolastico, delle stesse strutture per le attività di cui al precedente art. 11.

Successivamente il Comune trasmette ciascuna istanza conforme a quanto previsto dai precedenti articoli al dirigente scolastico competente il quale, entro i successivi 20 (venti) giorni, provvede a trasmettere all'Amministrazione Comunale la comunicazione di assenso, in coerenza con i criteri di utilizzo determinati dal Consiglio di Circolo o di Istituto.

In caso di parere sfavorevole, vanno precisate per iscritto le cause ostative.

In caso di pluralità di richieste, sulla base di detti criteri e di ulteriori criteri connessi alle specifiche esigenze della scuola, il dirigente scolastico formula una graduatoria dei richiedenti, ai fini della concessione del nulla osta, tenendo conto che gli oneri finanziari a carico dei partecipanti all'attività costituiscono parere sfavorevole.

L'Amministrazione comunale, dopo aver acquisito dai concessionari la ricevuta di versamento della somma stabilita per la tariffa di cui al successivo art. 17 e la copia autentica delle polizze assicurative di cui al precedente art. 13, lettera g), provvede a rilasciare le autorizzazioni alle associazioni che abbiano ottenuto il nulla osta dalla competente autorità scolastica.

I Dirigenti Scolastici curano la redazione di apposito verbale di consistenza e stato delle palestre e delle attrezzature ed impianti concessi in uso; copia di detti verbali, controfirmati dai concessionari, viene inviata ai Servizi educativi e diritto allo studio del Comune di Gubbio.

Art. 16

Rilascio della concessione

L'Unità di Direzione competente, dispone, con provvedimento Dirigenziale, la concessione della palestra stabilendo i limiti temporali della stessa, le modalità di uso di maggior rilievo e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio.

Art. 17

Disciplina delle tariffe per l'uso delle palestre

Il Comune si assume gli oneri connessi alle spese per energia elettrica, riscaldamento e manutenzione straordinaria, salvo che per gli eventuali danni arrecati ai locali ed agli impianti. Per l'utilizzo delle palestre i concessionari sono tenuti al pagamento di una tariffa ordinaria. La tariffa base sarà determinata a copertura delle spese di esercizio e manutenzione ordinaria del locale in oggetto questo in considerazione:

- del fine sociale dei programmi di cui trattasi;
- delle disposizioni di legge in materia;
- degli oneri attribuiti ai concessionari ai sensi del precedente articolo 12.

È facoltà dell'amministrazione concedere i locali in forma gratuita, alle associazioni o privati che operano senza fini di lucro oppure organizzano corsi gratuiti o di elevati fini sociali e culturali. Restano escluse dal pagamento del canone base tutte le attività curricolari scolastiche, tenuto conto che in questo caso le associazioni possono richiedere la contribuzione da parte degli utenti partecipanti ai corsi, solo a copertura delle spese sostenute.

Art. 18

Controlli e verifiche dell'uso degli impianti

Il Comune e le autorità scolastiche hanno piena facoltà di controllare le modalità d'utilizzo degli impianti a mezzo di proprio personale; le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.

Art. 19

Sospensione e revoca della concessione d'uso

In caso di grave inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente Regolamento e di quanto prescritto con la relativa autorizzazione, il Comune ha facoltà di sospendere, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni e, nei casi più gravi, anche revocare le autorizzazioni all'utilizzo delle palestre, con determinazione del Dirigente comunale.

Nella ipotesi di cui al 1° comma, nulla può essere eccepito dal concessionario, il quale rinuncia ad ogni ragione ed azione.